# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1885 — ROMA — MERCOLEDÌ 6 MAGGIO — NUM. 106

| ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA | | Trim. | Sem. | Anno | GAZZ. e RENDICONTI Anno |
|---|---|---|---|---|---|
| In Roma, all'Ufficio del giornale | L. | 9 | 17 | 32 | 36 |
| Id. a domicilio e in tutto il Regno | » | 10 | 19 | 36 | 44 |
| All'estero, Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | » | 22 | 41 | 80 | 125 |
| Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti | » | 32 | 61 | 120 | 165 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | » | 45 | 88 | 175 | 215 |

| | | |
|---|---|---|
| Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta | in Roma | Cent. 10 |
| | pel Regno | » 15 |
| Un numero separato, ma arretrato | in Roma | » 20 |
| | pel Regno | » 30 |
| | per l'estero | » 35 |

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le Associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## ELEZIONI POLITICHE

*Votazione del 5 maggio 1885.*

Collegio di Livorno — Inscritti 14052. Pelloux generale Luigi eletto con voti 3907 — Barbanti avv. Giuseppe voti 2874.

# PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

Nella seduta del 4 maggio della Camera erano assenti nella votazione del disegno di legge per la ricostituzione dell'ufficio delle ipoteche di Potenza, i deputati:

Accolla, Alario, Allmèna, Andolfato, Angeloni, Antoci, Asperti, Aventi.

Balsamo, Barazzuoli, Barbieri, Bardoscia, Barracco Luigi, Basini, Bastogi, Bernini, Billi, Bonajuto, Bonardi, Borrelli Davide, Borsari, Bovio, Broccoli, Bruschettini.

Cadenazzi, Caminneci, Canzi, Caperle, Capilongo, Capo, Capone, Capozzi, Cavalli, Cefaly, Cerulli, Cibrario, Clementi, Cocco-Ortu, Coffari, Colombini, Comin, Comini, Compans, Cordopatri, Corrado, Cucchi Francesco, Cucchi Luigi, Curzio Francesco.

Dayala-Valva, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, Del Santo, Del Vasto, De Mari, De Pazzi, De Seta, Di Balme, Di Baucina, Di Breganze, Di Gaeta, Diligenti, Di Marzo, Di Pisa, Di Sant'Onofrio, Di Villadorata.

Fabbri, Fabbrici, Fabbricotti, Fabris, Farina Nicola, Farini, Ferrari Carlo, Figlia, Filopanti, Firmaturi, Francica, Franzosini, Fulci, Fusco.

Gaetani Roberto, Gallo, Gallotti, Gangitano. Garibaldi, Gattelli, Gerardi, Gianolio, Giardina, Golia, Gorio, Grassi, Guevara.

Lagasi, Libetta, Lualdi, Lucchini Giovanni, Luchini Odoardo, Luzzatti.

Macry, Majoli, Maluta, Marcora, Mariotti Giovanni, Martinotti, Mascilli, Masselli, Mazzacorati, Mazziotti Matteo, Mazziotti Pietro, Morelli, Mori.

Orsetti.

Pace, Palitti, Palomba, Parisi-Parisi, Parodi, Parona, Parpaglia, Pascolato, Patrizii, Pavoni, Pellegrini, Perelli, Peruzzi, Petriccione, Picardi, Pierotti, Placido, Plutino, Polti, Polvere, Priario.

Ricci Francesco, Riccio G. B., Riola, Riolo, Roberti, Rocco Pietro, Rogadeo, Romano, Ronchei , Rossi.

Sacchi, Sagariga-Visconti Saladini, Sambiase, Sani Severino, Scarselli, Schiavoni, Severi, Sigismondi, Simeoni, Simoni, Sorrentino, Squarcina.

Tecchio, Tenerelli, Testa, Tivaroni Toscanelli, Trevisani, Trinchera.

Umana.

Vastarini-Cresi, Vetere, Villa, Visocchi, Vollaro.

Zanardelli, Zeppa, Zucconi.

## ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

**S. M.** *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

**Sulla proposta** del Ministro della Guerra:

**Con decreti delli 31 dicembre 1884:**

**A cavaliere:**

Scanabissi Massimo, capitano medico corpo sanitario militare in servizio ausiliario.

Arrigoni Ercole, capitano medico corpo sanitario militare in servizio ausiliario.

Ballarati Pietro, capitano medico corpo sanitario militare in servizio ausiliario.

Taddei Vincenzo, capitano medico corpo sanitario militare in servizio ausiliario.

# LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **3059** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 12 agosto 1884 del Consiglio provinciale di Como, con cui si stabilisce aggiungere allo elenco delle provinciali per quella provincia le tre strade iscritte ai numeri 105, 106 e 109 nell'elenco III, tabella *B*, della legge 23 luglio 1881, n. 333;

Visti i certificati da cui risulta che alla deliberazione anzidetta, debitamente pubblicata nei vari comuni della provincia, niun reclamo venne opposto dagli interessati;

Visto il voto 21 marzo 1885 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, e 4 della legge 23 luglio 1881;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono aggiunte all'elenco delle strade provinciali di Como le tre seguenti:
N. 105) Tronco da Osteno a Porlezza;
N. 106) Strada da Porlezza ad Oria;
N. 109) Strada da Varese a Luvino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1885.

UMBERTO.

GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

---

*Il Numero* **3089** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* Piena ed intiera esecuzione sarà data, a partire dal 1° giugno prossimo, alla Convenzione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per regolare il servizio della pesca nelle acque del Lago di Garda ed in quelle da esso dipendenti, firmata a Riva sul Garda il 9 agosto 1883, le cui ratifiche vennero scambiate a Roma il 23 gennaio 1885.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1885.

UMBERTO.

MANCINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: PESSINA.

CONVENZIONE *tra il Regno d'Italia e l'Impero austro-ungarico per regolare la pesca nel lago di Garda.*

Allo scopo di regolare con disposizioni uniformi l'esercizio della pesca nelle acque del lago di Garda ed in quelle da esso dipendenti, i Governi del Regno d'Italia e dell'Impero austro-ungarico hanno nominato a proprii delegati:

IL REGIO GOVERNO ITALIANO

il signor dott. Pietro Pavesi, cavaliere dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, professore di zoologia nella Regia Università di Pavia, e

L'IMPERIALE REALE GOVERNO AUSTRO-UNGARICO

il signor Alberto nob. de Rungg, cavaliere dell'Ordine imperiale di Leopoldo, I. R. consigliere aulico.

I quali si sono riuniti in Riva sul Garda e dopo essersi comunicati i loro poteri ed averli trovati in buona e debita forma; presa per base la Convenzione preliminare conclusa allo scopo sopra indicato il 25 febbraio 1881; riservata la ratifica dei rispettivi Governi, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1. Le presenti disposizioni riguardano il lago di Garda, tutti i suoi affluenti diretti, particolarmente il Sarca a partire dal ponte alle Larche e l'emissario Mincio da Peschiera all'attuale confine della provincia di Mantova.

Art. 2. La legislazione interna di ciascuno Stato stabilisce a chi spetti il diritto di pesca nelle acque indicate all'articolo precedente.

I diritti di pesca privati vanno soggetti, in quanto al loro esercizio, alle prescrizioni portate dalla presente Convenzione.

Art. 3. Nelle concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario, allorquando gl'interessi della pesca sieno predominanti, le autorità competenti potranno prescrivere quanto valga ad impedire che acque inquinate di materie nocevoli ai pesci vengano riversate nel lago di Garda o suoi affluenti ed emissario, e far praticare convenienti passaggi per il pesce nelle chiuse e nei salti d'acqua.

Il Governo austriaco si riserva in questo riguardo piena libertà di azione fino a che la propria legislazione interna non abbia stabilito i rapporti tra il diritto di pesca ed altri diritti d'acqua.

Art. 4. È vietato d'occupare a scopo di pesca il fondo e le spiaggie del lago con *roste* e simili opere stabili subacquee all'infuori delle fascinate.

È pure vietato di prosciugare stagni e di deviare o prosciugare corsi d'acqua a scopo di pesca.

Art. 5. È vietato di adoperare nei corsi d'acqua ed alle loro foci nel lago apparecchi fissi o mobili di pesca che impediscano il passaggio del pesce per più della metà della larghezza della corrente misurata ad angolo retto dalla riva.

La distanza tra due di questi apparecchi impiegati simultaneamente sulla medesima riva o sulle due rive opposte non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

Nulla è mutato nelle disposizioni vigenti per quanto riflette il diritto di pesca nella chiusa del Sarca.

Durante il periodo dal primo novembre a tutto dicembre l'esercizio della pesca in essa è però soggetto al divieto generale stabilito nell'art. 12 per la trota.

Art. 6. È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti od ordigni da pesca ad una distanza minore di venti metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifici e dallo sbocco dei canali, dalle chiuse o cateratte, e dai salti d'acqua.

Art. 7. È vietato di pescare con ogni sorta di reti a strascico con sacco, tirate da terra o da barche fisse, od ancorate, che necessariamente sconvolgono il fondo delle acque, in particolare con *ludrione*, *arcagna*, *argano del ferro*, *pilornia*, *strigiara*, *brazzolo*, *aolarolo* e *valonchera*.

È vietato di pescare nei corsi d'acqua con *redescanno* e *partesino*, nonchè con *focina*.

Art. 8. È pure vietato l'uso della *dirlindana* dal 1° settembre fino a tutto aprile.

Art. 9. È vietato d'adoperare per la pesca materie esplosive, come

dinamite e polvere pirica e materie stupefacienti, soffocanti, corrosive o velenoso, come coccolo di levante, noce vomica, calce, fuligine o simili.

Art. 10. I pesci delle seguenti specie non possono essere pescati, detenuti, messi in vendita e venduti se, nella loro lunghezza totale, non hanno raggiunto le misure qui appresso indicate:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anguilla . . . . . . . . . | centimetri | quaranta | (40). |
| Trota di lago, Regina *(Bulbero)* | id. | trenta | (30). |
| Trota di fiume, Carpione, Temolo, Tinca, Pesce Persico . . . . | id. | quindici | (15) |
| Alosa *(Agone, Sardena, Scarabinae)* . . . . . . . . | id. | dieci | (10) |
| Tutte le altre specie . . . . . | id. | cinque | (5) |

Art. 11. È vietata la pesca e la vendita di pesci freschi delle seguenti specie:

Trota e Carpione in novembre e dicembre.

Temolo *(Thymalleis vulgaris)* in marzo.

Pesce Persico in maggio.

Tinca e Regina *(Bulbero)* in giugno.

Alosa (*Agone*, *Sardena*) dal quindici maggio al quindici giugno.

I divieti anzidetti non sono estensibili alla vendita dei pesci provenienti dai vivai privati, purchè sieno accompagnati da certificati dell'autorità comunale comprovanti la loro provenienza e quantità. Mancando tali certificati saranno considerati come oggetto di contravvenzione.

Art. 12. In quei tratti di fiume e di lago in cui la pesca della Trota e del Carpione abbia un'importanza prevalente e loro torni necessario questo modo di tutela, potrà l'autorità competente, d'accordo con quella dell'altro Stato, proibire nei mesi di novembre e dicembre ogni specie di pesca.

Art. 13. Sono vietate in ogni tempo la pesca e la vendita del fregolo di pesce.

Art. 14. I due Stati contraenti procureranno, dovunque sia possibile, previo comune accordo, e nella misura da stabilirsi, di facilitare il ripopolamento delle acque contemplate nell'articolo 1, mediante la disseminazione d'uova e d'avannotti di specie di pesci riconosciute come preziose ed utili.

Art. 15. Essi favoriranno pure la istituzione di stabilimenti di pescicoltura artificiale, e le autorità competenti dei due Stati potranno accordare loro i seguenti favori:

*a)* La facoltà di pescare e di adoperare per la nutrizione dei pesci contenuti negli stabilimenti, avannotti ed in generale pesci non aventi le dimensioni prescritte nell'articolo 10.

Questi pesci non potranno essere venduti nè utilizzati per altro scopo.

*b)* La facoltà di pescare in tempo proibito le specie designate all'articolo 11.

La concessione sarà subordinata a condizioni tendenti ad impedire i possibili abusi.

Art. 16. È vietato di introdurre nuove specie di pesci nelle acque, a cui si applicano le presenti disposizioni, senza l'espressa e concorde autorizzazione di entrambi gli Stati contraenti.

Essi si accorderanno onde prendere tutti gli altri provvedimenti necessari per proteggere le specie nuovamente introdotte nelle dette acque.

Art. 17. Per agevolare le ricerche scientifiche sugli animali acquatici, le autorità competenti potranno accordare licenze speciali intese a sospendere temporariamente a favore di persone determinate le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13.

Art. 18. Ciascuno dei due Stati contraenti determinerà quali siano gli ufficiali od agenti a cui nel rispettivo territorio saranno affidate la sorveglianza della pesca e l'accertamento delle relative contravvenzioni.

Tali ufficiali od agenti potranno in ogni tempo visitare i battelli da pesca ed i luoghi di deposito e di vendita del pesce.

Art. 19. Ciascuno dei due Stati contraenti procurerà che, mediante la propria legislazione interna, vengano, in modo possibilmente simile, fissate le penalità per le varie contravvenzioni ed i casi in cui si debba procedere al sequestro, od alla confisca dei corpi dei reati per le infrazioni accertate nel rispettivo territorio.

Art. 20. Ciascuno dei due Stati contraenti prenderà i provvedimenti necessarii per mettere in esecuzione sul proprio territorio le presenti disposizioni.

Art. 21. I due Governi contraenti si comunicheranno a vicenda le prescrizioni rilasciate in esecuzione di questa Convenzione, i provvedimenti di maggior importanza concernenti la pesca nelle acque contemplate nell'art. 1 e disporranno che le rispettive autorità si informino reciprocamente d'ogni emergenza che potesse avere rilevante importanza per la pescicoltura.

Art. 22. La presente Convenzione, ratificata dai rispettivi Governi nel più breve tempo che sarà possibile, avrà vigore fino al termine di quell'anno, in cui l'una o l'altra delle due Parti contraenti ne avrà denunciata la cessazione, conchè dalla denuncia alla cessazione non decorra un termine minore di tre mesi.

Fatto in doppio originale in Riva sul Garda, addì 9 agosto 1883.

*Il delegato del Regno d'Italia*

PAVESI.

*Il delegato dell'Impero austro-ungarico*

RUNGG.

---

*Il Numero* **3070** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

## UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Veduta la Convenzione firmata a Riva il 9 agosto 1883, colla quale si stabiliscono disposizioni uniformi per l'esercizio della pesca nelle acque del Lago di Garda ed in quelle da esso dipendenti comuni all'Italia ed all'Austria-Ungheria;

Veduto l'articolo 20 di detta Convenzione, in forza del quale i due Stati contraenti s'impegnano di prendere i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione sul proprio territorio le disposizioni accolte dalla Convenzione medesima;

Veduto l'articolo 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2ª);

Uditi i pareri dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio;

Udito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di Stato e della Commissione consultiva della pesca;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l'applicazione della legge sulla pesca nelle acque del Lago di Garda, nei suoi affluenti diretti e nel fiume Mincio, da Peschiera all'attuale confine della provincia di Mantova.

Art. 2. Il regolamento anzidetto avrà esecuzione dal dì 1° giugno 1885 e da quel giorno cesseranno di aver vigore nei luoghi sopracitati le disposizioni del regolamento sulla pesca lacuale e fluviale approvato con R. decreto 15 maggio 1884, n. 2449 (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

**decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, il 19 aprile 1885.**

**UMBERTO.**

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* PESSINA.

REGOLAMENTO *per l'applicazione della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2ª), nelle acque del lago di Garda, dei suoi affluenti e dell'emissario.*

TITOLO I — *Disposizioni generali.*

**Art. 1.** La pesca nel lago di Garda, nei suoi affluenti diretti e nel fiume Mincio, da Peschiera al confine della provincia di Mantova, è disciplinata dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2ª) e dal presente regolamento.

**Art. 2.** Le disposizioni degli articoli 5, 6, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 della legge 4 marzo 1877 saranno applicate anche alle acque di proprietà privata in comunicazione immediata colle pubbliche.

In esecuzione degli articoli 2, 3 e 18 della legge, saranno pure applicati alle medesime acque gli articoli 6, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 23 e 24 del presente regolamento.

Gli articoli sopracitati della legge e del regolamento non saranno ad ogni modo applicati alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso o in caso di alluvione, ed alle acque di privata proprietà che sono separate dalle acque pubbliche per mezzo di dighe o salti verticali d'altezza non inferiore a metri 2, misurati dal livello superiore al livello inferiore del corso d'acqua.

I divieti dell'articolo 18 del regolamento non si estendono al proprietario delle acque di proprietà privata, quando a lui medesimo sia dovuta la introduzione della nuova specie di pesci.

**Art. 3.** Chiunque possiede ed intende di esercitare diritti esclusivi di pesca nelle acque contemplate dall'articolo 1, deve, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, farne dichiarazione al prefetto della provincia, presentando i relativi titoli.

Nel relativo procedimento si osserveranno le norme indicate nel Regio decreto 15 maggio 1884, n. 2503 e nell'articolo 4 del regolamento di pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto di pari data n. 2449.

**Art. 4.** La pubblica dichiarazione, che a sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1877, debbono fare le provincie, i comuni ed i consorzi di scolo o di irrigazione per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, verrà inserita nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni, nel territorio dei quali trovansi le acque, comunicata in copia al prefetto della provincia e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati in luoghi opportuni lungo le rive.

**Art. 5.** Nelle concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario il prefetto sentito il parere dell'ufficio del Genio civile, nonchè le ragioni dei terzi, se gli interessi della pesca hanno importanza predominante su quelli dell'industria e dell'agricoltura, può prescrivere:

*a)* Che non vengano riversate le acque pescose quelle inquinate da materie atte a danneggiare i pesci;

*b)* Che nei salti d'acqua sieno praticati convenienti piani inclinati oppure scale di monta.

Contro le deliberazioni del prefetto, entro un mese dalle relative pubblicazioni, ogni avente interesse può ricorrere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

**Art. 6.** È vietato di pescare occupando le rive del lago con *roste* ed altri simili opere stabili subacquee. È pure vietato di prosciugare stagni e di deviare e prosciugare corsi di acqua a scopo di pesca.

**Art. 7.** È vietato di adoperare nei corsi d'acqua ed alle loro foci nel lago, cui si applica il presente regolamento, apparecchi fissi o mobili di pesca che impediscano il passaggio del pesce per più della metà della larghezza della corrente, misurata ad angolo retto dalla riva. La distanza fra due di questi apparecchi impiegati simultaneamente sulla medesima riva o sulle due rive opposte non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

Nel Mincio, dove esistono peschiere, la larghezza della corrente, che deve essere lasciata libera al passaggio del pesce, non sarà minore di metri 5 da misurarsi ad angolo retto dalla riva e da conservarsi costante anche nei canali laterali, quando siano in essi apparecchi di pesca.

Art. 8. Nessuna rete fissa od altro artificio di pesca, che posi sul fondo, potrà essere teso negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici e canali demaniali, sia continuamente, sia interpolatamente, senza speciale autorizzazione dell'autorità amministrativa che potrà ricusarla, od assoggettarla a speciali condizioni per la tutela del regime idraulico. Il Ministero dei Lavori Pubblici determinerà, secondo l'importanza dei casi, l'autorità a cui spetta provvedere in proposito.

Le domande saranno sempre rivolte al prefetto della provincia.

Art. 9. È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifizi e dei canali, dalle chiuse o cateratte e dai salti d'acqua.

Art. 10. È vietato di pescare con ogni sorta di reti a strascico, tirate da terra o da barche fisse, che necessariamente sconvolgono il fondo delle acque, in particolare con *ludrione, arcagna, argano del ferro, pitornia, strigiara, brassolo, aolarolo* e *valanchero*.

È vietato di pescare nei corsi d'acqua con *redescanno, partesino* e *fiocina*.

È pure vietato l'uso della dirlindana dal 1° ottobre a tutto marzo.

Art. 11. Fra le materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici, s'intendono compresi, agli effetti dell'articolo 5 della legge 4 marzo 1877, anche il coccolo di levante, la noce vomica, la calce e la fuligine; e fra le materie esplodenti si intende compresa agli stessi effetti la polvere pirica.

Art. 12. È vietata tanto la detenzione quanto la vendita delle cartuccie di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 13. La pesca nelle acque contemplate dall'articolo 1° è promiscua per gli abitanti nel territorio italiano ed austriaco.

Il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha i diritto di mantenervisi esclusivamente per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui va munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente proseguita la pesca, sia colla presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche o da ordigni di pesca inoperosi.

Art. 14. I pesci delle seguenti specie, perchè la loro pesca ed il loro commercio non sieno vietati, a sensi dell'art. 3 della legge 4 marzo 1877, debbono aver raggiunte, nella loro lunghezza totale, le misure qui appresso indicate:

Anguilla (*Anguilla vulgaris*, Flem.), centimetri 40;

Trota di lago o carpione (*Trutta carpio*, Linn.), e carpa o reina (*Ciprinus carpio*, Linn.) (bulbero), centimetri 30;

Trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.), temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.), tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.), centimetri 15;

Alosa *Alosa vulgaris*, Val.), agone, sardena, scarabina, centim. 10.

Tutte le altre specie centimetri 5.

Nel divieto del commercio dei detti pesci s'intendono comprese la loro detenzione, messa in vendita, vendita e compera a fine di lucro.

Art. 15. Sono vietate la pesca, la vendita e la compera a fine di lucro di pesci freschi delle seguenti specie:

Trota e carpione in novembre e dicembre;

Temolo in marzo;

Tinca o regina (bulbero) in giugno;

Pesce persico in maggio;

Alosa (Agone sardena) dal 15 maggio al 15 giugno.

Art. 16. I divieti stabiliti nei due articoli precedenti e nell'articolo 3 della legge 4 marzo 1877 non sono applicabili ai pesci provenienti

da vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura; questi pesci devono però essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco del luogo, in cui sieno indicate la loro provenienza o la loro quantità. Mancando tale certificato sono considerati come oggetto di contravvenzione.

Art. 17. Coloro, i quali, per scopi scientifici, di piscicoltura o di allevamento artificiale, intendono valersi delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1877, ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constare gli scopi anzidetti al prefetto della provincia, il quale prescriverà le discipline da osservarsi, perchè l'esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il prefetto rilascierà al richiedente analogo certificato, la cui validità non potrà eccedere sei mesi.

Art. 18. È vietato d'introdurre una nuova specie di pesci nelle acque cui si applica il presente regolamento senza averne riportata licenza dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, al quale dovranno essere indirizzate le istanze relative per mezzo della Prefettura locale.

Art. 19. La pesca e la vendita dei pesci, di specie nuovamente introdotte nelle acque anzidette non potranno aver luogo che nel tempo e sotto le discipline che, previ accordi internazionali, a norma della convenzione in vigore, saranno stabilite dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 20. Nel caso che una straordinaria mortalità colpisca una specie di pesci o di altri animali, il Ministero, sentiti i corpi locali, potrà proibirne la pesca per tutto il tempo che stimerà opportuno.

TITOLO II — *Sorveglianza della pesca.*

Art. 21. L'approvazione degli ufficiali od agenti speciali nominati da provincie, comuni, o altri aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 marzo 1877, sarà data dal prefetto della provincia.

Art. 22. Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga lor fatto di scoprire ovunque, e, nei comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario.

Se non hanno la qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO III — *Delle infrazioni e delle pene.*

Art. 23. Le contravvenzioni agli articoli 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 18 del presente regolamento sono punite con pena pecuniaria da lire 2 fino a lire 50.

La stessa pena si applica ai trasgressori dei divieti stabiliti dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai termini dell'art. 19, e dal prefetto ai termini degli articoli 7 e 20 del presente regolamento.

Alle dette contravvenzioni sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'art. 19 della legge 4 marzo 1877.

Art. 24. Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, collocati in contravvenzione all'art. 6 della legge anzidetta, e quelli posti in contravvenzione all'art. 7 del presente regolamento, saranno rimossi.

Art. 25. Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, ai termini della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*
B. GRIMALDI.

# NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

Con R. Decreto 22 marzo 1885:

Rossi Giovanni Battista, ragioniere geometra di 2ª classe, direzione territoriale genio Verona, collocato in aspettativa per infermità temporarie comprovate, coll'annuo assegnamento di lire 1000, a datare dal 1° aprile 1885.

Con Decreto Ministeriale 29 marzo 1885:

Sampò Paolo, ragioniere geometra principale di 1ª classe direzione genio Perugia, sospeso per tempo indeterminato dall'impiego colla perdita di metà dello stipendio, a decorrere per le competenze dal 1° aprile 1885.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Avviso di concorso.

È aperto il concorso a sei assegni di lire tremila ciascuno per istudii di perfezionamento in Università straniere, per un anno, a cominciare dal 1° di novembre 1885.

Possono concorrere solo coloro che abbiano conseguito la laurea nelle Università o negli Istituti superiori del Regno da un anno almeno e da non più di quattro anni, alla fine di aprile p. v.

Previa deliberazione della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione, sarà dato di preferenza uno dei detti assegni a quelli tra i concorrenti che, a giudizio della Commissione esaminatrice o della Giunta predetta, dimostreranno d'avere una speciale attitudine a perfezionarsi nello studio delle seguenti discipline:

Per la facoltà di giurisprudenza:

1. Diritto romano;
2. Storia del diritto;
3. Economia politica.

Per la facoltà di medicina e chirurgia:

1. Istologia;
2. Chimica fisio-patologica.

Per la facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali:

1. Embriologia;
2. Petrografia.

Per la facoltà di lettere e filosofia:

1. Archeologia greca e romana;
2. Studi orientali, e particolarmente il sanscrito;
3. Storia moderna.

Il concorso sarà fatto per mezzo di memorie originali, e chiunque intenda prendervi parte dovrà, non più tardi del 30 aprile p. v., presentarne domanda, in carta bollata da una lira, al Ministero della Istruzione Pubblica, unendo alla domanda stessa, oltre le memorie originali suaccennate, il diploma di laurea, per originale o per copia autentica, e quegli altri documenti che, a suo avviso, possano valere a provare in lui un sufficiente grado di maturità negli studi ne' quali intende perfezionarsi.

Il concorrente dovrà nella domanda determinare in quale ramo delle scienze, in cui ottenne la laurea, intenda perfezionarsi, e descrivere, in apposito elenco, i titoli e i documenti uniti alla domanda stessa.

Roma, 27 marzo 1885.

*Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore.*
3 G. FERRANDO.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

### Avviso.

Il 3 corrente in Bioglio, provincia di Novara, ed oggi in San Severino Lucano, provincia di Potenza, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e pei privati con orario limitato di giorno.

Roma, il 4 maggio 1885.

## DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

RESOCONTO SOMMARIO *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di marzo 1885*

### A — Risparmi.

| | Numero degli uffizi autorizzati | Quantità delle operazioni | | | Movimento dei libretti | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Depositi | Rimborsi | Complessiva | Emessi | Estinti | Eccedenza degli emessi sugli estinti |
| Mese di marzo 1885 | 18 | 158918 | 78117 | 237035 | 27869 | 8900 | 18969 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 16 | 331587 | 128324 | 459911 | 65128 | 6913 | 58215 |
| Anni 1876-1884 | 3742 | 6065997 | 2752745 | 8818742 | 1168312 | 156832 | 1011480 |
| Somme totali | 3776 | 6556502 | 2959186 | 9515688 | 1261309 | 172645 | 1088664 |

| | Movimento dei fondi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Depositi | Interessi capitalizzati | Somma complessiva dei depositi e degli interessi | Rimborsi | Rimanenza |
| Mese di marzo 1885 | 11,664,386 99 | » | 11,664,386 99 | 9,560,177 98 | 2,104,209 01 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 30,964,205 72 | » | 30,964,205 72 | 17,874,366 94 | 13,089,838 78 |
| Anni 1876-1884 | 504,920,473 96 | 10,267,626 73 | 515,188,100 69 | 371,279,367 10 | 143,908,733 59 |
| Somme totali | 547,549,066 67 | 10,267,626 73 | 557,816,693 40 | 398,713,912 02 | 159,102,781 38 |

### B — Depositi giudiziali.

| | Depositi | | Restituzioni | | Rimanenza |
|---|---|---|---|---|---|
| | Quantità | Somme | Quantità | Somme | |
| Mese di marzo 1885 | 1818 | 876,804 51 | 3566 | 897,343 43 | 259,177 94 |
| Mesi precedenti dell'anno in corso | 3331 | 1,928,403 44 | 5891 | 1,648,686 58 | |
| Anni precedenti | 49835 | 25,210,950 17 | 71895 | 17,778,567 11 | 7,432,383 06 |
| Somme totali | 54984 | 28,016,158 12 | 81352 | 20,324,597 12 | 7,691,561 » |

Roma, addì 4 maggio 1885.

Visto — *Il Direttore Generale*
A. CAPECELATRO.

*Il Capo di Divisione*
L. SAPORITI.

# PARTE NON UFFICIALE

## SENATO DEL REGNO

### RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 5 maggio 1885

*Presidenza del Presidente* DURANDO.

La seduta è aperta alle ore 2 35.

**Canonico,** *segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato

*Notizie relative alla malattia del senatore Mamiani.*

**Presidente.** Comunica il seguente bollettino medico sullo stato di salute del senatore Mamiani:

« 5 maggio, ore 10 1\|2 mattina.

« Proseguono le stesse condizioni.

« Firmati: TASSI - MARCHIAFAVA. »

*Discussione del disegno di legge: Abolizione dell'erbatico e pascolo nelle provincie di Treviso e di Venezia e del diritto di pascolo e boschéggio nella provincia di Torino.*

**Canonico,** *Segretario,* dà lettura del progetto.

**Alvisi,** *Relatore,* coglie l'occasione di questo progetto per raccomandare al signor Ministro di Agricoltura e Commercio di voler riunire in leggi uniche generali tutte le leggi speciali relative alla abolizione delle servitù rurali, in quanto si tratti di servitù similari.

Raccomanda poi che si conducano a termine le deliberazioni sul progetto da tanto tempo pendente per la abolizione del vagantivo nelle provincie venete.

**Grimaldi,** *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.* Dice che questo medesimo progetto di cui il Senato oggi si occupa, attesta della precisa intenzione del Governo di adoperarsi a fare scomparire tutte le servitù che gravano sulla proprietà rurale. Conviene nel concetto che alla abolizione delle servitù similari sia da provvedere con leggi uniche generali. Mentre, per ragione delle diverse condizioni della proprietà e delle consuetudini vigenti nelle diverse regioni del Regno. non sarebbe possibile di provvedere con una legge unica alla soppressione di tutte quante le servitù rurali. Assicura che si adoprerà perchè sia una volta definitivamente licenziata la legge per la soppressione del vagantivo nelle provincie venete,

**Presidente,** chiusa la discussione generale, pone ai voti i due articoli del progetto che sono senza osservazioni approvati.

*Approvazione di quattro progetti di legge.*

Senza discussione sono approvati i seguenti progetti di legge:

1. Maggiori spese sul bilancio definitivo dell'esercizio 1883;

2. Convalidazione di due decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884;

3. Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1884;

4. Facoltà al Governo di applicare temporaneamente alcuni consiglieri alla Corte di appello di Torino.

**Presidente** leva la seduta perchè quei signori senatori i quali vogliano recarsi ai funerali del senatore Pantaleoni fissati per le ore 4 pom. ne abbiano il tempo necessario.

La seduta è levata a ore 3 1\|4.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 5 maggio 1885.

*Presidenza del Presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 20.

**Capponi,** *segretario,* legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

**Presidente** legge una proposta di legge del deputato Oliva per trasferimento della sede di mandamento da Vinchiaturo a Baranello.

Sarà svolta in altra tornata.

*Seguito della discussione sul disegno di legge per provvedimenti relativi alla marina mercantile.*

**Della Rocca** svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, inerendo a'voti proposti dalla Commissione incaricata di riferire sullo schema di legge concernente la marineria mercantile, passa alla discussione degli articoli. »

Approva i provvedimenti proposti più come una promessa, che come una completa sodisfazione dei molti bisogni della nostra marineria mercantile. Vi ha però qualche lacuna che conviene colmare, se non si vuol fare opera inutile.

Una delle cose a cui occorreva provvedere era quella di ordinar meglio alcuni servizi amministrativi attinenti alla marineria mercantile. Così, per esempio, il servizio semaforico dovrebbe passare dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marineria e sarebbe utile chiedere questa riforma, non fosse che con un ordine del giorno.

Similmente occorrerebbe fare qualche cosa in pro' dei vecchi marinai inabili al lavoro, e dei pescatori di corallo, troppo malmenati da improvvide disposizioni del nostro trattato di navigazione con la Francia. Anzi prega i ministri di aver presente gli interessi di questi ultimi, ora che dovrà rinnovarsi quella convenzione di navigazione.

Non consente poi nell'abbondono che la Commissione ha fatto di una delle sue più importanti proposte, quella dell'esonero della tassa di ricchezza mobile per la marineria mercantile; e quando non si fosse potuto ottener tutto, meglio era limitarsi ad ottenere un alleviamento delle eccessive fiscalità imposte agli armatori.

Eguale raccomandazione fa perchè siano esenti da alcune piccole imposte che riescono vessatorie, i piroscafi delle Società estere di grande navigazione, quando fanno semplici fermate, senza sbarchi, nei nostri porti.

Infine raccomanda di provvedere ad una pronta repressione nei casi di diserzione di marinai, e ad un concorso più largo da parte dello Stato alle Casse degli invalidi, dalle quali molti benefici si ripromette la benemerita classe dei marinai.

Ringrazia la Commissione dell'opera sua, e confida che vorrà completarla, migliorando in alcune parti il disegno di legge.

**Branca** svolge il seguente ordine del giorno;

« La Camera invitando il Governo a presentare al Parlamento proposte analoghe a quelle intente a migliorare la marineria mercantile per venire in aiuto di altre industrie sofferenti, passa all'ordine del giorno. »

Prende occasione da alcune dichiarazioni del Ministro delle Finanze, relative alla nostra presente condizione finanziaria, per dimostrare come questa non sia punto così rosea, come l'onorevole Ministro affermava. Egli per altro non vuole esagerare, e consente che questa nostra situazione finanziaria non può dirsi addirittura compromessa.

Ora, anche ammesse le condizioni difficili delle nostre finanze, un buon regime economico potrà riportarci in condizioni normali e sodisfacenti.

Venendo poi a considerare più specialmente il concetto che informa il disegno di legge in discussione, osserva che col sistema dei premi si è ricaduto in pieno protezionismo, anzi si è fatto ricorso agli arnesi più arrugginiti del protezionismo. Da ciò un danno non indifferente per altre industrie, e specialmente per l'agricoltura.

In ogni modo, ammesso questo sistema, egli trova ingiustificato che si abbandoni appunto quella disposizione del disegno di legge, che esonera la marineria mercantile dal pagamento di quella imposta sulla ricchezza mobile, che è quella appunto che uccide quella industria.

**Genala,** *ministro dei lavori pubblici.* rispondendo agli onorevoli Palizzolo e Pais che avevano esortato il Governo ad ordinar meglio i servizi pubblici marittimi, specialmente rapporto alle comunicazioni con le isole, promette di prendere in seria considerazione questa parte importante di servizi pubblici.

**Magliani,** *Ministro delle finanze,* dichiara di non poter accettare, nella forma in cui è presentato, l'ordine del giorno dell'onorevole

Branca, pur prendendo impegno a nome del Governo di presentare quei provvedimenti d'indole economica e doganale che concernono parecchie delle nostre in dustrie sofferenti.

Non seguirà l'onorevole Branca in alcuni degli apprezzamenti da lui fatti sulle condizioni del nostro bilancio, perchè non stima che di certe cose si possa parlare così per incidente.

Egli spera che in breve la Camera possa fare un'ampia ed accurata discussione sulla nostra condizione finanziaria, e confida che allora essa sarà dimostrata essere quale egli la rappresentò alla Camera.

Dimostra quindi come non sia affatto ammissibile la disposizione, difesa dall'onorevole Branca per la quale verebbe accordata una esenzione in favore della marineria della tassa di ricchezza mobile Queste eccezioni non possono essere dal Ministero affatto consentite.

A nome del Governo è disposto ad accettare l'ordine del giorno. Della Rocca, nel senso letterale delle parole con cui egli lo ha compilato.

**Boselli**. Riguardo al soggetto in generale del disegno di legge che si discute, ricorda che ieri ebbe già modo di esprimere i suoi concetti; ringrazia l'onorevole Della Rocca delle sue osservazioni, nella massima parte delle quali concorda. Chiarisce quindi le sue idee riguardo ai pescatori di corallo, e dimostra come la Commissione si sia dato pensiero di loro.

Dice anche all'onorevole Della Rocca che se in questo disegno di legge non si contengono disposizioni sulla diserzione dei marinai, a ciò la Commissione è stata indotta dalla considerazione che questo argomento rientra nelle disposizioni del Codice di marineria mercantile: senza dire che un eccessivo rigore in questa materia sarebbe inammissibile.

Se la Commissione non ha creduto di sostenere l'esonero della tassa di ricchezza mobile, è stato perchè non si lusingava di vederlo ammesso dalla Camera, come certo non lo avrebbe accettato il Governo. Del resto dimostra come quel vantaggio mancato sia compensato da altri parecchi benefici, che con questo disegno di legge sono assicurati alla marineria mercantile.

**Palizzolo, Pais** e **Branca,** prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, ritirano i loro ordini del giorno.

**Magliani,** *Ministro delle Finanze* e **Brin,** *Ministro della Marineria,* pregano l'on. Della Rocca di prender atto egli pure delle dichiarazioni del Governo.

**Della Rocca** ritira il suo ordine del giorno.

**Presidente** apre la discussione sul seguente articolo primo:

« È accordato per un decennio, dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore, un compenso di costruzione sullo scafo delle navi, a vapore e a vela, in ferro ed in acciaio, e delle navi in legno, costruite in Italia ed iscritte nella prima classe del registro italiano, o di quegli altri registri nazionali, che con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di marina e il Consiglio di Stato, saranno pareggiati al registro italiano, per gli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo.

« Il compenso di costruzione per le navi a vapore e a vela in ferro ed in acciaio è fissato nella misura di lire 60 per ogni tonnellata di stazza lorda.

« Il compenso di costruzione per le navi a vela in legno è fissato nella misura di lire 15 per ogni tonnellata di stazza lorda.

« Per i galleggianti, cui si riferisce la legge 31 luglio 1879, n. 5014 (Serie 2ª), il compenso di costruzione è fissato in lire 30 per tonnellata di stazza lorda. »

**Magliani,** *Ministro delle Finanze,* propone che nell'ultimo capoverso, dopo le parole: *Per i galleggianti* si aggiungano le altre: *in ferro e in acciaio.*

**Ruggiero** svolge un emendamento secondo il quale si debba dare un compenso di 19 anzichè di 15 lire per le navi in ferro per ogni tonnellata di stazza lorda.

**Berio** chiede che il compenso di costruzione per le navi a vela in legno sia di lire 25, dolendosi che si sia fin d'ora speso tanto per le vie di trasporto interno, trascurando i trasporti internazionali per il mare, e sostenendo che la marineria a vela è ancora in grado di rendere notevoli servizi al paese.

Dimostra che in realtà il premio che si accorda alle navi a vela, tenuto conto dei vantaggi di cui ora godono, si riduce a sole 7 lire per ogni tonnellata di stazza lorda, e che verrà risparmiato ove, come da molti si sostiene, la nave a vela offra sufficiente rimunerazione. (*Bene!*)

**Pais** svolge il seguente emendamento: Dopo le parole « costruite in Italia ed iscritte nella prima classe, » si aggiunga: « di uno degli uffici nazionali di classificazione di navi, equiparati per tutti gli effetti di legge. »

**Randaccio,** accettando l'emendamento proposto dal Ministro della Finanze, ritira quello che egli aveva presentato.

**Prinetti,** convinto che la marineria mercantile sia non già un organo dello Stato, ma un'industria, non crede che le si possano dare incoraggiamenti che non valgano a metterla in grado di sostenere la concorrenza estera; di tal natura considera il premio che si vuole concedere alle navi in legno a vela, e perciò propone che si sopprima questo premio.

**De Zerbi** non comprende come chi ha senso politico possa negare che la marineria mercantile sia non già un servizio od una funzione, ma un organo dello Stato; giacchè una nazione come l'Italia non potrebbe esistere senza marineria.

**Berio** osserva che, non dando premi alla navigaziooe a vela, se ne sopprime anche quella parte che può avere vitalità propria e sicurezza di conservazione.

**Prinetti** osserva che non ha chiamato uno sproposito il concetto espresso dall'onorevole De Zerbi, ma ha semplicemente detto che in esso non consentiva; a meno che non si considerino tutte le grandi industrie altrettanti organi dello Stato, ed in tal caso la marineria deve trattarsi alla pari delle altre grandi industrie nazionali.

**Brin,** *Ministro della Marineria,* crede che quelli che propongono aumenti, partano dall'erroneo concetto che si tratti di premii di costruzione, mentre si tratta di veri compensi per pareggiare l'industria navale italiana a quella estera. Dimostra l'inopportunità degli emendamenti proposti, e prega la Camera di non approvarli.

**Boselli,** *relatore,* dichiara di concordare nelle dichiarazioni del Ministro, e si limita a fare qualche osservazione circa al dazio sui galleggianti.

**Brin,** *Ministro della Marineria,* prega il relatore, a scanso di inutili difficoltà, di accontentarsi della proposta del Governo.

**Magliani,** *Ministro delle Finanze,* fa eguali dichiarazioni.

**Boselli,** *relatore,* dice che con questa legge si turba l'industria dei galleggianti. Personalmente insiste nella sua idea, ma dichiara che la Commissione consente alla preghiera del Governo.

**Pais** insiste nel credere di perfetta giustizia la sua proposta, e si duole che l'onorevole Ministro non l'abbia accettata. Chiede almeno l'assicurazione che, per quando sarà promulgata la legge, sarà riconosciuto il registro *Veritas.*

**Brin,** *Ministro della Marineria,* esaminerà prontamente se e quali registri presentino le necessarie garanzie, e provvederà di conseguenza.

**Pais** prende atto di questa dichiarazione e ritira la sua proposta.

**Presidente** pone a partito l'emendamento dell'onorevole Prinetti.

(È respinto).

**Ruggero** e **Berio** ritirano i loro emendamenti.

**Presidente** pone a partito l'aggiunta proposta dal Ministro delle Finanze.

(È approvata. Si approvano pure l'emendamento dell'onorevole Randaccio, e gli articoli 1, 2 e 3).

**Randaccio,** all'articolo 4, propone un emendamento per aumentare dal 20 al 50 per cento il compenso a favore dei piroscafi costruiti in modo da essere adoperati per fini militari; oppure chiede la soppressione dell'articolo.

**Brin,** *Ministro della Marineria,* prega sia mantenuta la proposta del Governo. In ogni modo però, fra le due proposte, troverebbe preferibile la soppressione dell'articolo.

**Randaccio** propone la soppressione.

**Presidente**. Ella voterà contro l'articolo.

Intanto io lo pongo a partito.

(È approvato. Si approvano pure gli articoli 5 e 6).

**Magliani**, *Ministro delle Finanze*, propone un articolo 6 *bis* col quale si dà facoltà al Governo di vietare in certe circostanze il noleggio e la vendita all'estero dei piroscafi che hanno goduto i premi.

**Boselli**, *relatore*, l'accetta.

(È approvato).

**Palizzolo**, sull'articolo 7, propone un emendamento per accordare il premio del trasporto di carbone alle navi nazionali a vela ed a vapore, ed a quelle costruite all'estero, che, provvedute di ogni virtù nautica, siano inscritte nel registro italiano dopo la promulgazione della presente legge.

**Cavalletto** prega la Camera di non accettare questo emendamento.

**Raggio** prega l'onorevole Palizzolo di non insistere nel suo emendamento. Nell'articolo 10, invece della data 1° gennaio 1885 si può mettere 1° giugno 1886, e così si raggiunge lo scopo.

**Palizzolo** ritira il suo emendamento.

(Si approvano gli articoli 7 e 8).

**Lazzaro**, sull'articolo 9 propone, un'aggiunta per ammettere al beneficio di questa legge le navi a vela ed a vapore che fanno il servizio del Mediterraneo.

**Indelli** parla nello stesso senso dell'onorevole Lazzaro, e dichiara che voterà contro l'articolo se la sua proposta non sarà adottata.

**Brin**, *Ministro della Marineria*, non può accettare la proposta dell'onorevole Lazzaro per le considerazioni di massima e finanziarie già svolte nella discussione generale. Però dichiara che ne terrà conto nello studiare il progetto di riordinamento dei servizi sovvenzionati.

**Lazzaro** insiste nell'affermare l'equità e l'opportunità della sua aggiunta, che deve aiutare la nostra marineria a reggere la concorrenza di quelle straniere nei porti del Mediterraneo. Pei riguardi finanziari sarebbe disposto a diminuire la cifra proposta; ma qualche cosa si deve fare; quindi mantiene la sua aggiunta.

**Indelli** si associa a queste considerazioni, aggiungendo che se l'articolo 9 rimane così come è, costringerà alla rovina la Società *Puglia* e renderà impossibile qualunque concorrenza alle Società sovvenzionate. Chiede che si sospenda la discussione, affinchè il Governo possa studiare un temperamento.

**Baccarini** propone pure che si sospenda la discussione dell'art. 9.

**Boselli**, *relatore*, consente.

**Presidente** annunzia che l'onorevole Delvecchio ha presentato un disegno di legge di sua iniziativa.

**Boneschi** ricorda d'aver presentato un'interpellanza al Ministro delle Finanze intorno al catasto lombardo-veneto.

**Magliani**, *Ministro delle Finanze*, risponderà il giorno 21 maggio.

**Boneschi** consente.

**Chimirri** propone si deleghi al presidente la nomina di un membro nella Commissione pel Codice penale.

(Così è stabilito).

La seduta è levata a ore 6.40.

## DIARIO ESTERO

Il *Nord* di Brusselle rileva la dichiarazione dei giornali inglesi che il governo della regina deve per l'onor suo insistere sopra un'inchiesta relativamente alla disfatta inflitta agli afgani dal generale Komaroff, e fa in proposito le osservazioni seguenti:

« È assolutamente evidente che « l'onore » del governo inglese non saprebbe essere impegnato per nulla nella determinazione d'una inchiesta riguardante un fatto militare compiutosi non contro le forze britanniche, ma contro le truppe di uno Stato indipendente; il quale fatto fu inevitabile, e di cui il governo russo si è spontaneamente e lealmente affrettato di attenuare le conseguenze, mantenendo le truppe nelle loro posizioni primitive ed esprimendo il sincero desiderio che questo incidente non interrompesse i negoziati pendenti.

« Lasciando dunque da parte le considerazioni di amor proprio, di dignità e di suscettività nazionali, si tratta di esaminare se l'inchiesta domandata dagli inglesi sia effettuabile, se essa possa produrre un qualunque risultato, se esista possibilità morale e materiale di riunire sui luoghi gli elementi essenziali, indispensabili di qualsiasi equa inchiesta, cioè dei giudici competenti e dei testimoni imparziali ed irrecusabili.

« Ammettiamo un momento, per ipotesi, che si trovino tre notabilità militari competenti, superiori a qualsiasi sospetto di parzialità, le quali accettino la spinosa missione di giudici del campo, che si rechino sui luoghi e che intraprendano scrupolose investigazioni sugli incidenti di un fatto d'armi avvenuto sono due o tre mesi.

« È chiaro come il sole che il solo mezzo di procedere ad investigazioni e di ottenere una sicurezza morale, se non materiale, sarebbe quello di raccogliere delle testimonianze giuridicamente incontestabili.

« Gli inglesi ricusano *a priori* la testimonianza del generale Komaroff. Essi ammettono come valida quella del generale Lumsden che non si trovava sul luogo del combattimento, e che si è creduto in diritto di contestare la veracità del rapporto ufficiale del generale Komaroff, fondandosi unicamente sopra asserzioni degli afgani o di ufficiali inglesi che non parteciparono al combattimento.

« A rigore di logica e di equità può egli esigersi che il governo russo non rifiuti dal canto suo delle testimonianze di così flagrante incompetenza e di così evidente parzialità?

« Eliminate le testimonianze dei generali Komaroff e Lumsden, sulle asserzioni contraddittorie dei quali si tratterebbe precisamente di sentenziare, non rimarrebbe più che la testimonianza degli afgani.

« Questa testimonianza di genti barbare che hanno toccata una schiacciante disfatta, e che non hanno la nozione dei principii elementari di giustizia, di equità, di veridicità, è essa giuridicamente, razionalmente ammissibile?

« Noi vogliamo ancora sperare che il buon senso pratico del popolo inglese dominerà le intemperanze della passione, e che i ministri della regina apprezzeranno le impossibilità morali, le inconseguenze giuridiche ed i pericoli politici della inchiesta che essi domandano.

« Il signor Gladstone disse ultimamente alla Camera di non volere deviare dal principio della più stretta giustizia. La Russia non richiede altro che questo. »

---

Telegrafano da Pietroburgo 3 maggio al *Temps* che, non appena tornata da Gatchina, l'imperatrice ricevette in privata udienza lady Thornton, moglie dell'ambasciatore di Inghilterra, e lady A. Grosvenor, moglie del consigliere dell'ambasciata inglese.

« Il pubblico, dice il corrispondente, ne ha argomentato che la situazione fra i due paesi è meno tesa. Si sa del resto che l'imperatrice, la quale si occupa molto di politica, fa i maggiori sforzi perchè si eviti la guerra.

« Lo czar, uscito in carrozza, avendo incontrata la carrozza in cui si trovava l'ambasciatrice d'Inghilterra, diede ordine al cocchiere di fermarsi, ed impegnò una conversazione con lady Thornton.

« Fu inoltre notato che dopo l'ultimo ballo dato dal sig. de Giers, a cui era intervenuto l'ambasciatore inglese, il signor de Giers fece alla ambasciata una visita che si prolungò più di quanto fosse richiesto dalla etichetta. »

---

L'*Agenzia Havas* pubblica il seguente telegramma, in data di Londra, 2 maggio:

« Dopo che i malintesi e le prevenzioni che facevano credere ad una marcia dei russi sopra Herat furono rimosse, dei frequenti dispacci concepiti in senso molto più amichevoli sono stati scambiati tra Londra e Pietroburgo.

« Le spiegazioni inglesi hanno modificato il senso dato alla proposta inglese, senza di che la Russia si sarebbe trovata nell'impossibilità di accettarla. La risposta russa non costituirà adunque un'accettazione pura e semplice di questa proposta, ma essa ammetterà l'intervento d'arbitri in modo da mostrare la buona fede della Russia nell'incidente del 30 marzo, senza però che vi sia implicata una disapprovazione dei generali russi.

« La situazione torna quindi allo stesso punto a cui si trovava quando i negoziati ufficiosi avevano quasi spianato la via per la soluzione della questione delle frontiere. »

---

Il ministro della guerra di Francia ha ricevuto dal generale Brière de l'Isle il seguente telegramma, colla data di Hanoi, 2 maggio:

« La metà dei commissarii chinesi sono partiti per la via di terra da Phu-Doan verso Thuan-Quan. Essi mi fanno sapere che hanno incontrato dei generali chinesi, e che tutto procederà bene, anche con Liu-Vinh-Phuoc.

« Da altra parte il vicerè del Yunnan, avendo avuto notizie dei preliminari, fa sapere che il decreto imperiale sarà eseguito alle date convenute.

« Io ho incaricato i commissarii di regolare la data precisa della consegna, che deve esserci fatta, di Thuan-Quan.

« Il signor Rocher, commissario francese delle dogane chinesi, è arrivato a Hanoi per mettersi a mia disposizione fino al termine dello sgombro.

« Si assicura che le truppe chinesi che erano nei pressi di Lang-Son hanno ripassato la frontiera chinese.

« Il movimento di ritirata dei chinesi e delle *Bandiere nere* è incominciato anche nella direzione del fiume Rosso. »

---

Il *Correspondenz-Bureau* di Vienna pubblica il seguente telegramma in data di Budapest 2 maggio:

« Oggi, a mezzogiorno, S. M. l'imperatore aperse solennemente l'esposizione nazionale ungherese.

« Il principe ereditario, protettore dell'Esposizione, disse, nel suo discorso, che tutti i popoli della Corona di Santo Stefano, si associano a questa festa della pace che dà all'interno ed all'estero una splendida prova di quello che è divenuto l'Ungheria in breve spazio di tempo, grazie al saggio governo dell'imperatore ed all'entusiastico patriotismo della popolazione. Aggiunse che all'esposizione sono rappresentati, in un quadro di smaglianti colori, i maravigliosi progressi del lavoro incivilitore dell'Ungheria, e che i paesi dell'Austria e le nazioni estere dovranno riconoscere l'attività vigorosa dell'Ungheria.

« L'imperatore, a cui era rivolto il discorso, rispose che l'odierna festa doveva colmare tutti di gioia sincera, siccome quella che dimostra che l'Ungheria, sotto ogni rapporto, occupa un posto degno fra gli Stati civili. L'imperatore augurò il più felice risultato all'esposizione, che deve servire di potente impulso ad uno sforzo maggiore sulla via dell'attività e del benefico lavoro, e dichiarò quindi aperta la esposizione.

« Oltre ai membri della famiglia imperiale erano presenti alla solenne inaugurazione i dignitari e tutto il corpo diplomatico.

« L'imperatore visitò poi l'esposizione, si congratulò dello splendido risultato col protettore, il principe ereditario, ed espresse quindi la sua sovrana soddisfazione al ministro presidente, signor Tisza. »

---

La Camera dei deputati di Prussia ha adottato, in una delle sue ultime sedute, una proposta del deputato Huen, che fu combattuta dai liberali nazionali e dai liberali tedeschi, ma alla quale non si è mostrato avverso il governo.

Questa proposta ha una grande importanza per le finanze della Prussia e per le amministrazioni comunali. Essa porta infatti che delle somme attribuite alla Prussia colla legge imperiale del 15 luglio 1879, una parte determinata, quella che proviene dalle imposte sui cereali e sul bestiame, non sarà assegnata ai bisogni generali, ma, dedottine 15 milioni di marchi, verrà rimessa alle amministrazioni comunali.

---

Il Consiglio federale germanico ha approvato definitivamente il trattato di estradizione conchiuso tra la Russia e la Germania.

---

Il *Moniteur Belge* del 2 maggio contiene la legge che conferisce al re Leopoldo la facoltà di essere il capo dello Stato del Congo.

---

Il ministro degli Stati Uniti a Madrid, signor Forster, che fu mantenuto al suo posto dal presidente signor Cleveland, affine di negoziare il trattato di commercio ispano-americano, è aspettato alla sua residenza il 15 maggio.

Il governo degli Stati Uniti pone come condizione *sine qua non* del nuovo trattato la riduzione dei vantaggi concessi ai tabacchi ed agli zuccheri delle Antille nella convenzione del 1884, ed esige per altra parte delle ampie condizioni per i grani americani.

Da ciò che scrivesi al *Temps* sarà grandemente difficile che le due parti si intendano. Il governo spagnuolo non può, come chiede il governo di Washington, negare dei vantaggi che esso accorderà agli Stati Uniti, alla Francia, alla Germania, i quali paesi, in forza dei loro trattati di commercio, godono alle Antille del trattamento della nazione più favorita.

---

# TELEGRAMMI

## AGENZIA STEFANI

LONDRA, 4. — Camera dei Comuni. — Si discutono i crediti di 11 milioni di sterline. Gladstone, rispondendo ad un attacco dell'opposizione, dichiara che, senza avere informazioni sui particolari della corrispondenza, non v'è la menoma prova che il governo abbia modificata la sua politica dopo il voto unanime di lunedì scorso. Il governo - continua Gladstone - cerca d'ottenere, e spera otterrà la delimitazione di una frontiera definitiva, la violazione della quale sarebbe davanti al mondo la violazione di un trattato. Se si constaterà, esaminando la corrispondenza, che l'Emiro non desidera una linea avanzata di frontiera, si pretenderà forse che sia dovere del governo reclamare per l'Afganistan, se è necessario colla forza, ciò che l'Emiro non desidera di possedere? Secondo me - conclude Gladstone - ogni apparenza di esitazione nel confermare il voto di lunedì scorso sarebbe un serio male pubblico.

Chaplin domanda l'aggiornamento della discussione, domanda che è appoggiata da Northcote.

La mozione di aggiornamento è respinta con 181 voti contro 114.

Worms domanda l'aggiornamento della Camera.

Beach lo appoggia.

La mozione Worms è respinta con 169 voti contro 111.

Sydney Herbert domanda l'aggiornamento della discussione.

L'aggiornamento è respinto con 161 voti contro 106.

I crediti sono approvati con 120 voti contro 20.

Tale minoranza di 20 voti fu costituita dai soli parnellisti.

Il Governo avendo promesso di discutere la questione giovedì, l'opposizione rinunciò all'incominciata ostruzione.

LONDRA, 5. — Il *Daily News* dice che nessuna comunicazione da Pietroburgo fu ricevuta ieri a Londra. Il governo inglese considera la comunicazione russa, ricevuta sabato, come un'accettazione intiera delle proposte di lord Granville.

Il *Morning Post* crede che le dichiarazioni del governo sulla questione afghana provocheranno costernazione in Inghilterra, ove si sa che la Russia ha interesse a tirare in lungo i negoziati. Le misure prese contro una futura aggressione russa potranno aggiornare soltanto per breve tempo una collisione inevitabile.

Il *Daily Telegraph* è soddisfatto dell'annunciata soluzione; però domanda che il Governo si tenga in istato di sostenere la guerra.

Lo *Standard* considera l'accomodamento come una ritirata dell'Inghilterra.

Il *Times* non prova entusiasmo per l'accordo, però è lieto che siasi evitata la guerra; si domanda se lo czar potrà frenare lungamente il partito della guerra.

PARIGI, 5. — Un dispaccio dell'*Agenzia Havas* da Londra dice:

« Nulla si sa riguardo all'arbitro nella vertenza anglo-russa. Alcuni pensano che la mediazione sia piuttosto una soddisfazione data all'Inghilterra dalla Russia per provare le sue intenzioni pacifiche. Basterà pel passato avere accettato il principio della mediazione, il quale servirà soltanto per l'avvenire nel caso in cui sorgessero nuovi incidenti riguardo alla Convenzione del 16 marzo. Il malcontento del partito conservatore, che avrebbe voluto maggiore intransigenza, sembra una semplice tattica parlamentare, poichè il linguaggio e l'attitudine risoluta di Gladstone provano che sarebbe andato fino alla guerra. Le concessioni d'altronde dell'Inghilterra e della Russia furono reciproche. L'Europa deve felicitarsi se la pace diviene definitiva. Il momento non è ancora giunto per dare complete spiegazioni; ma più tard essa vedrà meglio da quali pericoli scampò. »

PIETROBURGO, 5. — Si ha dall'Afghanistan che il generale Lumsden ha offerto le sue dimissioni, ed il governo inglese ricusò di accettarle.

LONDRA, 5. — La *Pall Mall Gazette* dice che l'Inghilterra non occupò Port-Hamilton e non lo occuperà poichè la pace è assicurata, ma in caso di guerra le navi inglesi si trovavano in posizione da occupare lo stretto che comanda l'uscita di Vladivostok.

LONDRA, 5. — *Camera dei comuni.* — Gladstone dichiara che in seguito alla decisione di continuare le comunicazioni sulla questione della frontiera afghana a Londra, bisogna avere sul luogo un ufficiale con differente qualificazione e differente carattere. Perciò Lumsden e Stewart furono informati di venire immediatamente a Londra.

BERLINO, 4. — Il Reichstag incominciò la discussione della proposta Wedell circa l'imposta sugli affari di Borsa.

Il principe di Bismarck dichiarò che i governi confederati non hanno ancora presa alcuna risoluzione in proposito; certi punti non sono ancora abbastanza chiariti; egli spera d'essere illuminato nel corso della discussione; il governo non vuole però estendere l'imposta ai produttori.

NIZZA, 5. — Il re di Würtemberg si reca a Stresa per trattenervisi una quindicina di giorni.

CAIRO, 5. — Si annunzia che il *Bosphore Egyptien* riprenderà le sue pubblicazioni appena che sia pronta la stamperia.

STRESA, 5. — Il re di Würtemberg è giunto alle ore 11 30 antimeridiane, e prese alloggio all'*Hôtel de Iles Borromées.*

MONTEVIDEO, 4. — È partito ieri per San Vincenzo il piroscafo *Sirio*, della Navigazione Generale Italiana.

GENOVA, 5. — Alle ore 11 il Municipio si recò in forma ufficiale allo scoglio di Quarto, da cui partirono i Mille di Marsala, e vi depose una corona. Si unirono al Municipio, pure ufficialmente, l'Università di Genova ed il sindaco di Sampierdarena. Giunti allo scoglio e deposte le corone fu letto un verbale, firmato poi da tutti gli intervenuti.

I superstiti dei Mille, i Reduci e le Società operaie si recheranno allo scoglio di Quarto alle 4 pomeridiane.

ROVIGO, 5. — Il Po continua a decrescere; stamane era a un metro e 8 centimetri sopra guardia.

MADRID, 5. — I giornali ministeriali assicurano che il risultato delle elezioni municipali è favorevole ai ministeriali, eccetto che a Madrid ed a Saragozza.

PARIGI, 5. — *Camera.* — Fu eletto De-la-Forge a vice-presidente con 146 voti. Develle, candidato degli opportunisti, ebbe voti 129. *(Applausi a sinistra).*

NISCH 5. — La sessione della Scupcina fu chiusa.

HANOI, 5. — Si conferma il completo sgombero dei chinesi dal Tonchino verso Lang-Son. Le *Bandiere nere* si ritirano verso Lao-Kai.

# NOTIZIE VARIE

**XI.° Congresso della Associazione Medica Italiana.** — Nel prossimo mese di settembre si riunirà in Perugia l'11° Congresso della Associazione Medica-Italiana.

Vi sarà contemporaneamente una Esposizione Medica, alla quale sono invitati tutti i produttori di oggetti e lavori qualsiansi, attinenti all'arte salutare ed alla igiene.

**Sinistri marittimi.** — Dalla Direzione del *Veritas* di Parigi venne pubblicata la seguente statistica dei Sinistri marittimi che si ebbero a deplorare nel decorso mese di marzo.

Le navi *a vela* segnalate perdute, comprese 8 di cui non si ebbero notizie, furono 73, vale a dire: 10 francesi, 9 tedesche, 7 inglesi, 6 italiane, 5 norvegiane, 4 americane, 3 olandesi, 2 belghe, 2 portoghesi, una svedese, una russa, una danese, una spagnola ed una del Chilì.

## BOLLETTINO METEORICO
### DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 5 maggio.

| Stazioni | Stato del cielo 7 ant. | Stato del mare 7 ant. | Temperatura | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| Belluno | coperto | — | 15,5 | 7,6 |
| Domodossola | coperto | — | 18,3 | 7,5 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 19,2 | 10,8 |
| Verona | piovoso | — | 20,0 | 12,4 |
| Venezia | 1/2 coperto | calmo | 20,0 | 12,3 |
| Torino | 3/4 coperto | — | 17,9 | 10,1 |
| Alessandria | 3/4 coperto | — | 19,8 | 11,5 |
| Parma | coperto | — | 20,2 | 12,8 |
| Modena | 3/4 coperto | — | 22,7 | 10,7 |
| Genova | coperto | mosso | 17,5 | 13,7 |
| Forlì | 3/4 coperto | — | 20,6 | 13,5 |
| Pesaro | 3/4 coperto | legg. mosso | 21,8 | 11,6 |
| Porto Maurizio | 1/2 coperto | agitato | 19,1 | 11,2 |
| Firenze | 3/4 coperto | — | 20,2 | 12,0 |
| Urbino | 1/2 coperto | — | 16,7 | 10,2 |
| Ancona | 1/4 coperto | calmo | 22,5 | 13,9 |
| Livorno | coperto | mosso | 13,8 | 10,2 |
| Perugia | coperto | — | 18,9 | 10,4 |
| Camerino | 1/2 coperto | — | 19,0 | 11,9 |
| Portoferraio | 1/4 coperto | mosso | 19,1 | 14,0 |
| Chieti | coperto | — | 21,7 | 10,8 |
| Aquila | coperto | — | 19,4 | 8,0 |
| Roma | 3/4 coperto | — | 21,0 | 12,1 |
| Agnone | piovoso | — | 27,7 | 13,1 |
| Foggia | 3/4 coperto | — | 18,9 | 8,8 |
| Bari | coperto | legg. mosso | 24,8 | 15,5 |
| Napoli | piovoso | calmo | 19,3 | 12,9 |
| Portotorres | 1/4 coperto | calmo | — | — |
| Potenza | coperto | — | 21,0 | 11,4 |
| Lecce | coperto | — | 22,5 | 15,5 |
| Cosenza | coperto | — | 23,0 | 12,0 |
| Cagliari | sereno | calmo | 24,0 | 14,0 |
| Tiriolo | — | — | — | — |
| Reggio Calabria | coperto | mosso | 20,6 | 15,8 |
| Palermo | coperto | legg. mosso | 24,8 | 16,3 |
| Catania | coperto | legg. mosso | 22,2 | 15,0 |
| Caltanissetta | coperto | — | 23,0 | 11,8 |
| Porto Empedocle | 1/2 coperto | mosso | 22,6 | 17,0 |
| Siracusa | coperto | legg. mosso | 22,2 | 14,7 |

## TELEGRAMMA METEORICO
### dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 5 maggio 1885.

Barometro sottonormale quasi tutta Europa. Massima pressione Mosca 762; minima Fanoe 745.

In Italia barometro abbassato nelle 24 ore più Sud che Nord tende livellarsi ora intorno 750. Venezia 750, Roma 753, Palermo 755.

Ieri venti generalmente 3° quadrante o meridionali, pioggie, temporali Piemonte occidentale.

Stamane tutto coperto con qualche pioggia; venti meridionali deboli, correnti superiori 3° quadrante, mare mosso, qua e là agitato.

Probabilità: venti deboli terzo quadrante, cielo coperto e piovoso quasi dovunque.

## REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

5 MAGGIO 1885.
Altezza della stazione = m. 49,65.

| | 7 ant. | Mezzodì | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|---|
| Barometro ridotto a 0° e al mare | 753,1 | 753,3 | 753,7 | 756,3 |
| Termometro | 14,1 | 19,3 | 18,5 | 13,9 |
| Umidità relativa | 83 | 58 | 59 | 68 |
| Umidità assoluta | 9,97 | 9,62 | 9,30 | 8,04 |
| Vento | calmo | SSW | SW | W |
| Velocità in Km. | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 1,0 |
| Cielo | nuvoloso | cumuli | cumuli | sereno |

OSSERVAZIONI DIVERSE

*Termometro*: Mass. C. = 20,4 - R. = 16,32 | Min. C. = 12,1 - R. = 9,68.

## LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 5 maggio 1885

| VALORI | GODIMENTO dal | VALORE Nominale | VALORE Versato | Prezzi nominali | PREZZI FATTI a contanti Apertura | PREZZI FATTI a contanti Chiusura | CORSI MEDI Contanti Apertura | CORSI MEDI Contanti Chiusura | CORSI MEDI Termine fine corr. | CORSI MEDI Termine fine pross. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita italiana 5 0/0 | 1° luglio 1885 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Detta detta 5 0/0 | 1° gennaio 1885 | — | — | — | — | 95 10 | — | 95 10 | 94 95 | — |
| Detta detta 3 0/0 | 1° aprile 1885 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Certif. sul Tesoro Emiss. 1860-64 | » | — | — | 93 » | — | — | — | — | — | — |
| Prestito Romano, Blount | » | — | — | 93 » | — | — | — | — | — | — |
| Detto Rothschild | 1° decemb. 1884 | — | — | 97 50 | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni Beni Eccles. 5 0/0 | 1° aprile 1885 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni Municipio di Roma | 1° gennaio 1885 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligaz. Città di Roma 4 0/0 (oro) | 1° aprile 1885 | 500 | 500 | 486 » | — | — | — | — | — | — |
| Azioni Regia Coint. de' Tabacchi | » | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni dette 6 0/0 | » | 500 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rendita austriaca | » | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Nazionale Italiana | 1° gennaio 1885 | 1000 | 750 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca Romana | » | 1000 | 1000 | 1075 » | — | — | — | — | — | — |
| Banca Generale | » | 500 | 250 | — | 607 50, 608 | 612 » | 607 75 | — | — | — |
| Società Gen. di Credito Mob. Ital. | » | 500 | 400 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbl. Società Immobiliare | 1° aprile 1885 | 500 | 500 | 500 » | — | — | — | — | — | — |
| Banco di Roma | 1° gennaio 1885 | 500 | 250 | 650 » | — | — | — | — | — | — |
| Banca Tiberina | » | 250 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Banca di Milano | » | 500 | 250 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito | 1° aprile 1885 | 500 | 500 | — | — | 473 » | — | — | — | — |
| Fondiaria Incendi (oro) | 1° gennaio 1885 | 500 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Fondiaria Vita (oro) | — | 250 | 125 | — | — | — | — | — | — | — |
| Soc. Acq. Pia antica Marcia (az. stam.) | 1° gennaio 1885 | 500 | 500 | 1440 » (1) | — | — | — | — | — | — |
| Detta Certificati provv. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni detta | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Soc. It. per condotte d'acqua (oro) | » | 500 | 250 | 560 » | — | — | — | — | — | — |
| Anglo-Romana per l'illum. a gas | 1° gennaio 1885 | 500 | 500 | 1800 » | — | — | — | — | — | — |
| Compagnia Fondiaria Italiana | — | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrovie Complementari | — | 250 | 200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ferrovie Romane | 1° ottobre 1885 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Telefoni ed applicazioni elettriche | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — |
| Strade Ferrate Meridionali | 1° gennaio 1885 | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni dette | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Comp. R. Ferr. Sarde az. preferenza | — | 250 | 250 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obb. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0 | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Az. S. F. Paler.-Mars.-Trap. 1ª e 2ª em. | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Obbligazioni dette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gas di Civitavecchia | — | 500 | 500 | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni Immobiliari | 1° gennaio 1885 | 500 | 262 | — | 709 » | — | — | — | — | — |
| Società dei Molini e Magaz. Generali | » | 250 | 250 | 438 » | — | — | — | — | — | — |

| Sconto | CAMBI | | PREZZI MEDI | PREZZI FATTI | PREZZI NOMINALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 0/0 | Francia | 90 g. | — | — | 99 90 |
| | Parigi | chèques | — | — | — |
| 3 ½ 0/0 | Londra | 90 g. | — | — | 25 32 |
| | | chèques | — | — | — |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | — | — | — |
| | Germania | 90 g. | — | — | — |

**Sconto di Banca 6 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 6 0/0.**

*Il Sindaco*: A. PIERI.

PREZZI FATTI:

Rendita Italiana 5 0/0 (1° gennaio 1885) 94 90, 95 fine corr.
Banca Generale 608 50 fine corr.
(1) Ex-dividendo.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 4 maggio 1885:

Consolidato 5 0/0 lire 93 921.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del sem. in corso lire 91 751.
Consolidato 3 0/0 (nominale) lire 62 083.
Consolidato 3 0/0 (id.) senza cedola lire 60 793.

V. TROCCHI, *presidente*.

# Intendenza di Finanza in Bergamo

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento della rivendita, situata nel comune di Bergamo sotto i portici di via San Bernardino o alle Cinque vie, assegnata per le leve al magazzino di Bergamo, e del presunto reddito lordo di lire 983 20.

La rivendita sarà conferita a norma dei Reali decreti 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª), 18 novembre 1880, n. 5935 ed 8 giugno 1884, n. 2422 (Serie 3ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza nel termine di un mese dalla data dell'inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico del concessionario.

Bergamo, addì 30 aprile 1885.

5937 *L'Intendente*: BUNIVA.

# GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

## AVVISO DI SECONDA ASTA

*stante la deserzione del primo incanto.*

Si fa noto che nel giorno 21 maggio corrente anno, alle ore 2 pomeridiane, si procederà nell'Ufficio del Genio militare, in Civitavecchia, posto nel fabbricato nominato Casa dei Comandanti, avanti il signor direttore del Genio militare, nuovamente all'appalto seguente:

Manutenzione ordinaria di tutti gli immobili militari della piazza di Civitavecchia durante il triennio finanziario 1885-86, 1886-87, 1887-88, per l'ammontare di lire diciottomila (lire 18,000).

A termini dell'articolo 88 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si avverte che in questo nuovo incanto si farà luogo al deliberamento quand'anche non vi sia che un solo offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta e nel locale suddetto in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Gli accorrenti all'asta dovranno fare le loro offerte mediante schede segrete firmate e suggellate, scritte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno uguale al ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in tutte lettere sotto pena di nullità dei partiti da pronunziarsi seduta stante dall'autorità che presiede l'asta.

I fatali, ossia il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni 15, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento; epperciò scadranno al mezzodì del giorno 5 giugno 1885.

Gli aspiranti all'appalto, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire la ricevuta provvisoria di avere eseguito presso un'Intendenza di finanza del Regno il deposito di lire milleottocento (lire 1800) in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui viene eseguito il deposito, ovvero fare detto deposito presso questa Direzione dalle ore 8 e mezzo alle 10 antimeridiane del giorno dell'incanto.

Dovranno inoltre presentare:

*a)* Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

*b)* Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a due mesi, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma od agli uffici distaccati da esse dipendenti; di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a questa Direzione ufficialmente e corredati dei certificati suddetti, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Saranno considerati nulli i partiti che non siano firmati, suggellati e stesi su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, e quelli che contengano riserve e condizioni.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Sono parimenti a carico del deliberatario di questa seconda asta le spese dell'incanto tenuto pel detto lavoro, se andato deserto.

Roma, lì 1° maggio 1885.

Per la Direzione

5953 *Il Segretario:* C. V. MERLANI.

# Intendenza di Finanza in Catania

**Avviso d'Asta** *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Paternò.*

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, numero 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, numero 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei tabacchi in Paternò nel circondario e provincia di Catania.

A tale effetto nel giorno 12 del mese di maggio p. v., alle ore dodici meridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Catania l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i tabacchi dal magazzino di deposito in Catania.

All'esercizio dello spaccio va aggiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in un ambiente separato, sotto la osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei tabacchi.

Al medesimo sono assegnate le rivendite esistenti nei comuni e frazioni di Paternò e Belpasso che ne compongono la circoscrizione.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolato in quintali 95 e chilogrammi 87, pel complessivo importo di lire 98,538.

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa dei tabacchi. Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 1,750 per ogni 100 lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativamente di lire 1725.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 725 e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1000 e coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita calcolata in lire 386 31, ammonterebbe a lire 1386 31, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto, relativamente alle spese di gestione, trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle e presso l'Intendenza delle finanze in Catania.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici summentovati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata in quintali 4 chilogrammi 87, pel valore complessivo di lire 5000.

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'Intendenza di finanza in Catania.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;

2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative;

3. Essere garantita mediante deposito di lire 1000, a termini dell'art. 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o Buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si terranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Catania, 23 aprile 1885.

5885 *L'Intendente:* MAYER.

## Intendenza di Finanza in Mantova

AVVISO D'ASTA *per l'appalto dello spaccio all'ingrosso delle privative in Bozzolo.*

In esecuzione dell'art. 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con R. decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col Regio decreto 22 luglio 1880, num. 5577, devesi procedere al conferimento dello spaccio all'ingrosso delle privative in Bozzolo, nella provincia di Mantova.

A tale effetto nel giorno 25 maggio 1885, alle ore 1 pom. sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Mantova, l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i generi dal magazzino di deposito in Mantova ed approvvigionerà le rivendite in esercizio nei comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Rivarolo Fuori, S. Martino dall'Argine e Marcaria (escluse le frazioni di Ospedaletto e Gabbiana).

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa, da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *a*) Pel sale . . | Comune / Macinato / Raffinato | Quint. 1711,00 | equivalenti a . . . . | L. 92,250 |
| | Pastorizio | Quint. 23,50 | id. . . . . | » 282 |
| | In complesso | Quintali 1734,50 | equivalenti a. . . . | L. 92,532 |
| *b*) Pel tabacco - Quint. 217,00 pel complessivo importo di | | | . . . | L. 176,300 |

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative, vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni calcolate in ragione di lire 3,062 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lira 1,019 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo approssimativo di lire 4,629,83.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 2911,00 e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 1718,83, la quale coll'aggiunta del reddito lordo dell'esercizio della rivendita, in lire 893,50, ammonterebbe in totale a lire 2612,33, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, e presso l'Intendenza di finanza in Mantova.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

| | |
|---|---|
| In Sali pel valore di . . . . . . . | L. 4,000 |
| In Tabacchi pel valore di . . . . . | » 7,000 |
| E quindi in totale . . . . | L. 11,000 |

L'appalto sarà tenuto con le norme e le formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento del detto esercizio dovranno presentare nell'ora e nel giorno suindicati, in piego sigillato, la loro offerta in iscritto alla Intendenza delle finanze in Mantova.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese su carta da bollo da una lira;
2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;
3. Essere garantite mediante deposito di lire 1200, a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana, calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;
4. Essere corredate da un documento comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal relativo capitolato a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello della delibera sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel foglio d'annunzi della Prefettura, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Mantova, addì 29 aprile 1885.

5948 *L'Intendente*: F. GIORCELLI.

## Direzione del Lotto di Palermo

**Avviso di concorso.**

È aperto il concorso a tutto il dì 29 maggio 1885 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 18, nel comune di Palermo, con l'aggio medio annuale di lire 5138 58.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi alle vedove ed agli orfani d'impiegati, quali vedove ed orfani sieno provvisti di pensione.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita dal competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 2930, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 e 1|2 per cento sull'aggio lordo, a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 29 aprile 1885.

5915 *Il Direttore*: BRACCO-AMARI.

(3ª *pubblicazione*)

## SOCIETÀ VENETA per imprese e costruzioni pubbliche

**Società Anonima,** RESIDENTE IN PADOVA

*Capitale* L. 20,000,000, *metà versato*

**Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria.**

Il Consiglio d'amministrazione convoca l'assemblea generale degli azionisti per deliberare sui seguenti osdini del giorno, epperò s'invitano i signori azionisti all'adunanza che si terrà il dì 31 maggio p. v., alle ore dodici meridiane, nella sede della Società in Padova, via Eremitani, n. 3303,

**Ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:**

**1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla gestione 1884;**
**2. Relazione dei sindaci;**
**3. Approvazione del bilancio e del dividendo pell'anno 1884;**
**4. Nomina di otto consiglieri d'amministrazione uscenti per anzianità;**
**5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.**

**Ordine del giorno dell'assemblea straordinaria:**

**Relazione del Consiglio d'amministrazione sulla riforma statutaria deliberata nell'assemblea 7 dicembre 1884, rogiti Rasi, ed accertamento del capitale sociale in lire 16,000,000 per le 80,000 azioni in corso e di 1,200,000 per le 20,000 azioni da emettere, giusta l'art. 36 dello statuto approvato nell'assemblea medesima.**

**Si richiamano le norme dello statuto della Società negli articoli qui appiedi trascritti perchè i signori azionisti possano munirsi dei poteri necessari per essere ammessi all'assemblea.**

**Il bilancio e la relazione dei sindaci saranno depositati nell'ufficio d'amministrazione della Società nel dì 14 maggio p. v. a sensi dell'art. 179 del Codice di commercio.**

**Padova, 27 aprile 1885.**

**Dalla Presidenza del Consiglio d'amministrazione.**

**Art. 11. L'assemblea generale degli azionisti si compone di tutti coloro che possedono almeno venticinque azioni regolarmente versate, e che le depositano nella cassa della Società almeno dieci giorni prima delle adunanze ordinarie e cinque giorni prima delle straordinarie.**

**Art. 12. Il deposito di venticinque azioni dà diritto ad un voto, di cinquanta a due, di settantacinque a tre, di cento a quattro voti, di centoventicinque a cinque voti, di centocinquanta a sei voti.**

**Nessuno potrà avere in proprio più di sei voti.**

**Art. 13. L'azionista che fece regolare deposito delle sue azioni, secondo l'articolo 11, può farsi rappresentare all'assemblea, ed a tale effetto sarà valido il mandato scritto nel biglietto d'ammissione, purchè il mandato stesso sia conferito a chi avesse d'altra parte il diritto d'intervenire all'adunanza. Niun mandatario potrà in alcun caso rappresentare più di sei voti, oltre quelli che gli appartengono in proprio.** **5889**

## MUNICIPIO DI MODICA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno dodici del mese di maggio 1885, alle ore 11 ant., in una delle sale di questo Palazzo di città, avanti il signor sindaco, o chi per esso, si procederà all'incanto per la costruzione delle opere di adattamento dell'ex-Monastero di San Benedetto ad uso di Palazzo di giustizia, giusta la perizia preventiva, redatta dall'ing. prof. Carlo Buscema addì 20 novembre 1884, per la somma di lire 86,149 84.

**Avvertenze.**

L'incanto avrà luogo coll'estinzione della candela vergine, osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento sulla Contabilità dello Stato, approvato con decreto del 4 settembre 1870, n. 5852.

2. L'asta sarà dichiarata deserta se non si avranno almeno due concorrenti ad offrire.

3. L'appaltatore dovrà dare compiuti i lavori nel termine di mesi sette.

4. Il medesimo resta vincolato all'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato d'onere approvato dal Consiglio.

5. Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al mezzo per cento.

6. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno essere benvisi al presidente e produrre i certificati a norma di legge.

7. I medesimi dovranno depositare in garanzia dell'appalto la somma corrispondente ai due decimi del prezzo presunto nella relazione, cioè lire 17,229 96.

8. Tutte le spese dell'appalto, nonchè quelle del contratto, registro, bollo e copie, sono a carico dell'appaltatore, in conto di che dovrà depositare lire 1800.

9. Il termine utile (fatali) per la presentazione dell'offerta di ribasso in grado di ventesimo sul prezzo per il quale i detti lavori saranno aggiudicati provvisoriamente, resta stabilito a giorni dieci successivi alla data del seguito deliberamento provvisorio, e scadrà perciò alle ore 12 meridiane del 23 maggio 1885.

10. Pei lavori di muratura è stabilito d'ufficio il ribasso del 5 per 100, per quelli di falegname il 18 per 100 e per quelli di pittura il 18 per 100, quali lavori tutti saranno dati separatamente in appalto, cioè lire 65,349 84 pei lavori di muratura, lire 18,100 per quelli di falegname e lire 2700 per quelli di pittura.

11. L'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in questo comune.

12. La relazione preventiva, le condizioni artistiche sono visibili in questa segreteria comunale, nelle ore d'ufficio.

Modica, 28 aprile 1885.

Visto — *Il Sindaco*: M. CIACERI RIZZONE.

5921 *Il Segretario*: A. DE CRESCENZO.

## COMUNE DI VALSTAGNA

AVVISO per ribasso del ventesimo *per l'appalto dei lavori per costruzione di n. 4 serre a difesa dell'abitato del comune di Valstagna dal torrente omonimo.*

Con verbale d'oggi l'appalto di cui sopra è stato deliberato a favore del signor Andolfatto Nicolò fu Nicolò, di Bassano, con tutte le condizioni del capitolato e pel correspettivo di lire 43,975.

Nel termine dei fatali, che avranno fine alle ore 2 pom. del giorno 11 maggio 1885, chiunque potrà presentare in questa segreteria la sua offerta con ribasso non minore del ventesimo, accompagnata dai certificati di deposito e d'idoneità prescritti nell'avviso d'asta del dì 3 aprile p. d., n. 409.

Su questa offerta ed in caso di più offerte sulla più vantaggiosa, verrà in altro giorno da destinarsi aperto il nuovo incanto che rimarrà definitivamente deliberato a favore di colui che farà miglior partito.

Si previene che il capitolato e la perizia i quali dovranno far parte integrante del contratto da stipularsi, sono ostensibili a chiunque in questa segreteria in ogni giorno nelle ore d'ufficio.

Valstagna, li 4 maggio 1885.

6004 *Il Segretario municipale*: GIUSEPPE MARCHENTE.

## Affittamento delle terme di Valdieri

Addì undici maggio 1885, alle ore dieci di mattina, nella sala comunale di Valdieri, si procederà all'incanto ad estinzione di candela pel riaffittamento per anni nove dello Stabilimento balneario del comune.

L'asta sarà aperta sull'annuo prezzo di lire novemilaottocento.

Gli aspiranti, a garanzia delle loro offerte, depositeranno lire ottomila, oppure una rendita al portatore del consolidato italiano di lire cinquecento.

I fatali per aumento del ventesimo scadono al mezzodì del giorno ventisei maggio.

5950 *Il ff. di Sindaco*: RISTORTO, *assessore*.

## Direzione del Lotto di Torino

**Avviso di concorso.**

È nuovamente aperto il concorso a tutto il dì 2 giugno 1885, alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 99, nel comune di Genova, con l'aggio medio annuale di lire 7056 81.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi agli impiegati in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa, ai pensionati dello Stato e agli impiegati usciti dal servizio con diritto all'indennità stabilita dalla legge.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento sul lotto.

Coloro però che presero parte al primo concorso di questo Banco potranno confermare la precedente istanza inviando a questa Direzione una semplice dichiarazione a tale oggetto.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo, dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato corrispondente al capitale di lire 9450, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare di detto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 2 maggio 1885

5985 *Il Direttore*: BIANCHI.

## DIREZIONE TERRITORIALE N. 16.
## di Commissariato Militare del V Corpo d'Armata (Verona)

*Avviso di provvisorio deliberamento.*

A termini dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che la provvista di quint. 6000 di frumento pel Panificio militare di Verona e quintali 2400 pel Panificio militare di Udine divisa in lotti da 100 quintali cadauno di cui in avviso d'asta delli 20 aprile 1885, n. 14, è stata in incanto d'oggi deliberata come segue:

**Per il Panificio militare di Verona:**

Lotti n. 15 pari a quintali 1500 al prezzo di L. 23 38 al quint.
Id. 12 id. 1200 id. 23 74 id.
Id. 33 id. 3300 id. 23 89 id.

**Per il Panificio militare di Udine.**

Lotti n. 24 pari a quintali 2400 al prezzo di L. 24 al quintale.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono il giorno 7 corrente mese, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma), spirato il qual termine non sarà accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno un ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta, accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal succitato avviso d'asta.

Dato in Verona, 2 maggio 1885.

Per detta Direzione

5991 *Il Sottotenente commissario*: MARCHI.

## DIREZIONE TERRITORIALE N. 17.
## di Commissariato Militare del V Corpo d'Armata (Verona)

*Avviso di provvisorio deliberamento.*

A termine dell'art. 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che la provvista di quintali 10,000 di frumento pel panificio militare di Padova divisa in lotti da 100 quintali cadauno di cui in avviso d'asta delli 15 aprile 1885, numero 15, è stata in incanto d'oggi deliberata come segue:

Lotti n. 15 pari a quintali 1500 al prezzo di lire 23 87 al quint.
Id. 10 id. 1000 id. id. 23 89 id.
Id. 75 id. 7500 id. id. 23 99 id.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile ossia i fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono il giorno 7 corrente mese alle ore 3 pomeridiane (tempo medio di Roma) spirato il qual termine non sarà accetta qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione di almeno di un ventesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito prescritto di lire 200 per ciascun lotto uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal succitato avviso d'asta.

Dato in Verona, 2 maggio 1885.

Per detta Direzione

5992 *Il Sottotenente commissario*: MARCHI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
**DI ROMA.**

Si annunzia che mediante sentenza in data di oggi è stato dichiarato il fallimento della Ditta fratelli Baroccio, esercente negozi da mercante sarto in Roma, piazza della Rotonda, nn. 61 e 62, e piazza della Valle, num. 92, con succursale in via Leonina, n. 49, e determinata provvisoriamente al 13 andante la cessazione dei pagamenti; che alla relativa procedura è stato delegato il giudice cav. Paolo Massoli, è nominato curatore provvisorio l'avvocato Cesare Lanzetti, domiciliato in via del Corso, n. 101; che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza e di essere sentiti sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno di venerdì 15 maggio p. v., ore undici; che infine si è stabilito il termine di giorni trenta, scadibile il 27 stesso mese, per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno di lunedì 15 giugno, ore dieci, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma, 27 aprile 1885.

5854 Il canc. L. CENNI.

---

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO
**DI ROMA.**

Si annunzia che, mediante sentenza in data di oggi, è stato dichiarato il fallimento di Teodoro od Artidoro Gigliucci, negoziante di gioie, domiciliato in Roma, via Principe Umberto n. 133, — e determinata provvisoriamente al 2 ottobre 1883 la cessazione dei pagamenti; che alla relativa procedura è stato delegato il giudice cav. Pacifico Pacifico, e nominato curatore provvisorio l'avv. Antonio Clementi, dimorante in vicolo del Governo Vecchio n. 8; che per la prima adunanza dei creditori, all'oggetto di nominare la delegazione di sorveglianza, e di essere consultati sulla nomina del curatore definitivo, è stato fissato il giorno di mercoldì 13 maggio p. v., ore due; che infine si è stabilito il termine di giorni trenta, scadibile il 27 maggio, per la presentazione delle dichiarazioni di credito, ed il giorno di venerdì 12 giugno p. v., ore due, per la chiusura del processo verbale di verificazione.

Roma 27 aprile 1885.

5853 Il canc. L. CENNI

---

(1ª *pubblicazione*)

BANDO.

Il cancelliere del R. Tribunale civile e correzionale di Frosinone rende noto, che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 12 giugno 1885, ore 11 ant., avrà luogo la vendita del Fondo in appresso descritto, esecutato ad istanza di Bonanome Francesco di Ceccano, rappresentato dall'avv. Alfonso Sindici a danno di Liburdi avv. Angelo, domiciliato in Roma.

*Descrizione dell'immobile.*

Casa sita i Ceccano in via Cavour distinta coi civici nn. 6 e 6 bis, composta di quattro vani, segnata in mappa sez. 4ª nn. 966 1ª 967 2ª, del reddito di lire 35, su cui si corrisponde il tributo annuo di lire 4 37.

*Condizioni della vendita.*

L'incanto sarà fatto in un sol lotto e sarà aperto sul prezzo di lire 262 20, offerto dal venditore istante, equivalente a sessanta volte il tributo diretto annuo che si paga allo Stato.

Ordina ai creditori iscritti di presentare in questa cancelleria entro trenta giorni dalla notifica del presente le loro domande di collocazione.

Frosinone, li 9 aprile 1885.

Il vicecanc. G. BARTOLI.

Per estratto conforme da inserirsi.

5757 AVV. ALFONSO SINDICI.

---

SOCIETÀ CONCESSIONARIA
**della Ferrovia da Torino a Cuneo e Saluzzo**

**Capitale sociale lire 11,000,000.**

Numeri delle conto azioni state estratte il 30 aprile 1885, e da rimborsarsi ai possessori delle medesime mediante la presentazione dei rispettivi titoli all'atto del pagamento del dividendo:

00007 00039 00224 00496 00709 01185 01206 01326 01386
01471 01515 01781 02205 02426 02520 02656 02824 02872
02913 03471 03484 03493 03720 04431 04620 04921 05154
05763 06036 06718 06818 06937 07235 07793 08342 08524
08713 08850 09111 09409 09501 09565 09641 09755 09839
09910 10194 10525 11247 11287 11416 11609 11798 11819
12460 13099 13221 13846 13878 13906 14149 14270 14507
14973 15016 15030 15339 15403 15685 15842 15961 16162
16260 16300 16302 16429 16647 16669 16676 16820 17179
17538 17908 18198 18205 18235 18251 18283 18685 18761
19410 19573 19751 20408 20587 20807 21297 21318 21523
21984.

5976 L'AMMINISTRAZIONE.

---

P. G. N. 23552.

**S. P. Q. R.**

**Nuovo Avviso d'Asta** — *Apparecchi in ghisa a sifone scaricatore.*

Riuscito infruttuoso l'esperimento dell'asta per l'appalto della fornitura di numero 65 apparecchi a sifone scaricatore in ghisa da apporsi ai pozzuoli per la lavatura delle fogne nel quartiere Esquilino, pei quali è prevista la spesa di lire 16,594 50, si fa noto che, stante la decretata abbreviazione di termini, alle ore 11 ant. di lunedì 11 maggio corr., nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, innanzi all'on. signor ff. di sindaco, o a chi per esso, avrà luogo nuovamente la gara dell'asta, osservate le seguenti norme:

1. L'asta sarà tenuta per accensione di candela, qualunque sia il numero dei concorrenti, a forma dell'articolo 88 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

2. Ciascun concorrente per essere ammesso all'asta, dovrà produrre il certificato di moralità rilasciato dal sindaco del luogo ove egli risiede, ed altro firmato dall'ingegnere capo di qualche pubblica Amministrazione ed in data non più remota di sei mesi, il quale attesti della sua idoneità ed attitudine a condurre lavori consimili. Niuno sarà ammesso all'asta se prima non depositi nella cassa comunale lire 1500 a titolo di cauzione. Prima della stipulazione del contratto dovrà l'aggiudicatario versare lire 700 per le spese approssimative, comprese quelle d'asta, le quali saranno ad intero suo carico.

3. La fornitura dovrà essere fatta nel tempo e termine di giorni sessanta naturali e consecutivi a forma del capitolato speciale.

4. Dovrà il deliberatario osservare scrupolosamente tutte le condizioni espresse nel capitolato speciale, che forma base e parte integrale dell'appalto, e che è visibile in questa segreteria generale dalle ore 10 ant. alle ore 2 pom. di ciascun giorno.

5. Fino alle ore 11 antim. di lunedì, 18 maggio corrente, potranno essere presentate all'on. signor ff. di sindaco, od a chi per esso, le schede per le migliorie di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, del che, seduta stante, verrà redatto verbale di aggiudicazione vigesimale.

6. Il contratto dovrà essere stipulato entro otto giorni da quello in cui sarà fatto invito, sotto pena di decadenza nel caso che il deliberatario non si rendesse all'invito stesso, nonchè della perdita del deposito, oltre la rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere ai nuovi atti di asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

Roma, dal Campidoglio, il 5 maggio 1885.

5996 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

---

**Estratto di contratto di Società in nome collettivo.**

Essendosi con scrittura privata del 5 marzo 1885, li 10 al R. 7, ser. 3, n. 12978, sciolta la società commerciale A. Egidi e B. Bonacelli, con altra scrittura privata 25 marzo 1885, registrata in Roma li 31 detti mese ed anno, al reg. 6, ser. 1, n. 7663, si è costituita una nuova societa in nome collettivo con sede in Roma, piazza Torsanguigna, n. 1, per lo smercio di droghe medicinali e prodotti chimici fra i signori Guglielmo Bonacelli ed Antonio Bonacelli, sotto la ragione sociale G. A. fratelli Bonacelli successori di A. Egidi e B. Bonacelli, per la durata di anni sei a contare dal 1° febbraio 1885.

Il capitale sociale versato a metà dai soci è di lire 50,000.

Ambi i soci hanno la firma sociale, e percepiscono a metà gli utili, come dovranno sottostare alla metà delle perdite; metà però degli utili annuali debbono mandarsi a capitale.

Morendo un socio, la società è sciolta di diritto.

Spirato il termine della società, la divisione sarà in tutto a metà.

NICCOLA CIAMPI proc.

Presentato addì 23 aprile 1885, ed iscritto al n. 104 del registro d'ordine, al n. 73 del reg. trascrizioni, ed al num. 25 del registro società, vol. 1°, elenco 73.

Roma, li 2 maggio 1885.

Il canc. del Trib. di commercio

5965 L. CENNI.

---

(1ª *pubblicazione*)

BANDO GIUDIZIALE.

Nella udienza del giorno 18 giugno 1885, ore 10 ant. e seguenti, nella sala di udienza del R. Tribunale di Viterbo, sulla istanza del Credito Fondiario del Banco S. Spirito di Roma, in persona di S. E. il principe don Paolo Borghese, direttore generale contro il signor cav. avv. Goretti, di Sutri, avrà luogo la vendita giudiziale ed al pubblico incanto degli stabili appresso descritti posti nel comune e territorio di Sutri.

Se ne prevengono tutti gli aventi interesse a senso di legge e per ogni effetto di ragione.

*Descrizione degli stabili.*

1. Terreno con casino, vocabolo Montemirabile o fonte del sole, vignato, seminativo, ed in parte coltivato ad orto asciutto, confinante con la strada delle vigne, coi fratelli Cianti e con la strada di Ronciglione, o altri più veri confini, distinto nella mappa censuaria coi nn. 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 2667, 2668, sez. 1ª, della quantità superficiale di tavole 23 01, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 15 56 annue.

2. Porzione di fabbricato posto in Sutri nella piazza del Duomo, e via Garibaldi, ai civici numeri 408 e 12, confinante per tre lati con la via pubblica, e nel quarto lato colla proprietà Picchiozzi, cioè nel pian terreno due ambienti e quattro simili nell'ultimo piano. Detta porzione è distinta in mappa coi nn. 289 1|2, 289|2 rata, 289|3 rata, della sez. 1ª, con tutti i diritti loro annessi e dipendenza, quand'anche non fossero specificatamente indicati nella presente dichiarazione, gravata dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 22 50.

Viterbo, 3 maggio 1885.

5995 LUIGI avv. SAVERI proc.

---

(1ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
**di Frosinone.**

BANDO.

Il cancelliere del sud. Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 16 giugno 1885, avrà luogo la vendita degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza dell'amministrazione del Fondo per il culto, e per essa dal ricevitore del registro di Alatri, rappresentato dal procuratore erariale delegato avvocato Giuseppe Galloni, a danno di Milani Filippo fu Francesco, domiciliato in Vico nel Lazio.

*Descrizione degli immobili siti nel territorio di Vico nel Lazio.*

1. Casa con orto annesso in Vico nel Lazio, posta in via Semplice o via Cavour, al civico n. 13, mappa sezione 1ª nn. 668, 669, 671, 672, 1. e 2. e 667; periziato lire 9640 48.

2. Terreno in contrada S. Barbara o Riano, sezione 2ª n. 93, di ettari 3.10; periziato lire 4363 68.

*Condizioni della vendita.*

1. La vendita sarà effettuata in due lotti, il primo comprenderà la casa, il secondo il terreno, e ciascuno per il prezzo di stima di sopra indicato.

2. Ordina ai creditori iscritti di presentare in questa cancelleria le loro domande di collocazione entro trenta giorni dalla notifica del presente.

Frosinone, li 18 aprile 1885.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,

AVV. GIUSEPPE GALLONI

5758 proc. deleg. erariale.

---

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.